

Cass. civ., sez. III 07-12-2005, n. 26997 - Pres. Nicastro G. - Rel. Di Nanni L.F. - P.M. Pivetti M. - Società Autostrade Concessioni Costruzioni Autostrade c. La Fondiaria Assicurazioni Spa ed altri

Svolgimento del processo

1. S. P., con atto di citazione del 18 novembre 1995, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Pesaro P. B., la sua assicuratrice spa F. A. e la spa A., chiedendone la condanna al pagamento in solido della somma di oltre lire tre miliardi a titolo di risarcimento danni per le lesioni subite a seguito di incidente stradale.

L'attore ha dichiarato che, il giorno 6 febbraio 1994, l'auto guidata dal proprietario B., sulla quale egli viaggiava come passeggero, in corsia di sorpasso aveva tamponato quella condotta da tale S. S. e che dall'urto aveva subito lesioni personali. Sceso dall'auto per essere soccorso, si era appoggiato sul guardavia sinistro della carreggiata ed era precipitato nel sottostante viadotto lungo il quale correva l'altra carreggiata, riportando nuove gravi lesioni.

La Società A., costituita nel giudizio, premesso che l'attore le aveva addebitato la sola responsabilità per il secondo degli eventi lesivi, ha, dedotto che la responsabilità di quello che le era addebitato era dello stesso attore, il quale, sceso dall'auto dopo il tamponamento, anziché portarsi sulla corsia di emergenza, per evitare di essere da altri veicoli, aveva saltato il guardavia, precipitando nel vuoto.

Nel giudizio si sono costituito la F. A. e la spa A. G., chiamata in causa dall'assicurata Società A.. La prima, tra l'altro, ha eccepito che le lesioni riportate dal P. erano addebitabili esclusivamente alla spa A.. La seconda ha eccepito la non operatività della garanzia assicurativa, perché prevista solo per fatti accidentali ed operativa per quelli provenienti direttamente dalla sede stradale.

2. Il tribunale, con sentenza, ha dichiarato che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del B. ed ha condannato quest'ultimo e la sua Compagnia di assicurazioni al risarcimento dei danni, liquidati in oltre 1.500.000.000.

3. La Fondiaria Assicurazioni ha appellato la decisione, rivolgendo l'impugnazione contro S. P., P. B., L. A. G. e la Società A..

S. P., costituito nel giudizio, ha sostenuto che le lesioni riportate dal lieve tamponamento erano obiettivamente rilevanti, ha proposto appello incidentale contro la decisione del tribunale nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della Società A. ed ha chiesto la condanna di P. B., della spa L. F. e della spa A. in solido a risarcirgli i danni, nella misura indicata con la citazione introduttiva del giudizio. Si è costituita anche la spa G. A..

4. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 gennaio 2002, ha reso la seguente decisione: ha rigettato la domanda proposta dal P. contro La F. A. ed ha condannato la Società A. al pagamento in favore del P. dell'importo già riconosciuto dal primo giudice in lire 1.586.492.400, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata; ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P. nella parte in cui quest'ultimo aveva chiesto il pagamento di una somma maggiore di quella riconosciuta dalla sentenza del tribunale.

5. La spa Società A. ha proposto ricorso, al quale resistono con controricorso L. F. A., la Società A., le A. G. e S. P.; gli ultimi due hanno proposto anche ricorsi incidentali.

P. B. non ha svolto attività difensiva.

Le A. G., la F. S. e la spa A. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale e quelli incidentali hanno dato luogo a procedimenti, diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. Preliminarmente si deve rilevare che il deposito delle memorie in copia fotostatica è corretto quanto quello delle memorie depositate in originale, perché la parte che ne ha denunciato l'inammissibilità non ha espressamente disconosciuto le copie, come richiesto l'art. 2917 cod. civ.: Cass. 15 dicembre 2003, n. 19190.

3. Le diverse impugnazioni contenute nei ricorsi riuniti prospettano alcune questioni comuni che possono essere esaminate congiuntamente. Esse sono quelle della causalità nell'illecito e dei presupposti soggettivi ed oggettivi del giudizio di responsabilità.

4. La causalità nell'illecito. Il tema è trattato nel primo e secondo motivo del ricorso principale della Società A. e nel secondo motivo del ricorso incidentale delle A. G..

La Corte di appello, dovendo stabilire se il tamponamento dal quale anche il P. aveva subito danni avesse svolto il ruolo di concausa delle lesioni dallo stesso riportate per la caduta nel viadotto, ovvero se si trattava di un mero antecedente storico privo di rilevanza giuridica, ha dichiarato che, in applicazione del principio della causalità efficiente, la condotta del P. e la sua caduta non erano state apprezzabilmente condizionate dal particolare stato psicologico in cui egli si era venuto a trovare a causa dell'incidente stradale.

4.1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso, la Società A. denuncia violazione degli artt. 2043 e 1227 cod. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché motivazione contraddittoria.

La ricorrente premette che, se un evento è riferibile a più azioni colpose, ma sul piano causale una sola di queste è tale da rendere giuridicamente irrilevanti le cause preesistenti, solo l'autore dell'azione sopravvenuta deve rispondere dell'evento dannoso. La Società A. sostiene, quindi, che la Corte di appello, peraltro con motivazione contraddittoria, ha travisato il principio, applicando in maniera non corretta la regola della causalità adeguata. Nella fattispecie, il salto nel vuoto del P. si configurava come evento straordinario ed imprevedibile, in relazione al quale alcuna omissione era addebitabile ad essa.

Con il secondo motivo del ricorso le A. G. sostengono che la sentenza è incorsa nell'errore di attribuire all'ultima causa intervenuta (il salto del guardavia) efficacia interruttiva del nesso causale rispetto alla causa immediatamente precedente (il tamponamento), ma non alla causa ancora precedente della condotta omissiva della Società A., cui era addebitato il danno. Ciò si poneva in contraddizione con il fatto che il tamponamento era stato già indicato come causa da sola sufficiente a determinare l'evento.

I motivi non sono fondati.

4.2. Il nesso causale è fattore costitutivo dell'illecito e poiché i presupposti di fatto di un certo evento non dipendono quasi mai da una causa soltanto, è compito del giudice selezionale solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento.

La selezione delle possibili concause può essere vista sotto due prospettive: quello della corretta scelta del criterio di selezione; quello delle conseguenze tratte dal criterio scelto in concreto.

La scelta del criterio di selezione può dar luogo ad un problema di violazione di norme giuridiche sostanziali, deducibile nel giudizio di cassazione come error in iudicando ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. Le conseguenze del criterio di scelta, invece, se correttamente motivate, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, perché si risolvono in un accertamento di fatto, altrimenti detto della causalità di fatto.

La scelta del criterio selettivo fra le concause, quando non soccorre la regola della cosiddetta equivalenza di esse contenuta nell'art. 2055 cod. civ., è correttamente compiuta secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 42 cod. pen. e quella identificata si configura come causa prossima di rilievo, alla quale è attribuita l'efficacia di causa efficiente esclusiva, o di causa di per sé sufficiente a produrre l'evento, come questa Corte ha ripetutamente ritenuto, sia pure con effetti diversi in relazione alle singole fattispecie: Cass. 15 dicembre 2003. nn. 484 e 488; 24 aprile 2001, n. 6023.

4.3. La sentenza impugnata, per stabilire se le lesioni riportate in seguito al tamponamento prodotto dall'auto sul quale il P. si trovava avessero determinato o meno la sua caduta nella sottostante carreggiata; per stabilire cioè se le prime costituivano un mero antecedente o una causa in senso giuridico, è ricorsa al criterio della causa prossima di rilievo. Si noti che la Corte di appello doveva risolvere un problema di concorso tra due cause (il tamponamento e la caduta), sicché il criterio non valeva a stabilire se il tamponamento fosse la causa di tutti i danni riportati dal P., ma ad attribuire alla caduta nel viadotto una rilevanza giuridica dei danni conseguenti da questa caduta.

La scelta del criterio della cosiddetta causa prossima di rilievo è corretta, come quella che nella fattispecie era in grado di risolvere il problema della selezione dei presupposti del fatto addebitato alla Società A..

Le ricadute di questa scelta, di escludere che le conseguenze lesive conseguenti al tamponamento non erano apprezzabili con riferimento ai danni riportati dal P. in seguito alla caduta, invece, non sono sindacabili in questa sede, giacché si riducono ad una rivalutazione di elementi di fatto, sui quali in sede di legittimità non è consentito un ennesimo giudizio di merito.

4.4. Né vale obiettare che, sul piano della causalità, che il P. non si sarebbe spinto nel vuoto se non fosse stato in stato di shock per effetto del tamponamento subito. In altre parole, che il sinistro non era stato cagionato immediatamente e direttamente dalla mancata presenza della barriera protettiva al margine della

strada, le cui condizioni non avevano avuto efficacia causale dell'evento, e che il comportamento del P. era prevedibile.

Si è già detto che la correttezza del criterio selettivo del rapporto causale non può essere messa in discussione quanto alle ricadute della scelta, perché esse appartengono all'apprezzamento di fatto, che la Corte di appello ha svolto correttamente in concreto, come era giusto fare, con riferimento all'imprevedibilità: questa è stata esclusa, tenendo conto della sistemazione del guardavia e delle condizioni di visibilità al momento dell'incidente, le quali non erano imprevedibili.

4.5. Queste precisazioni valgono con riferimento a tutti i motivi di censura fin qui esaminati.

Essi, quindi, sono rigettati.

5. Presupposti soggettivi ed oggettivi del giudizio di responsabilità. Il tema è trattato nel terzo motivo del ricorso della Società A. e nel primo complesso motivo del ricorso delle A. G..

5.1. La Corte di appello, dovendo rispondere all'appello del P. sul punto della decisione del tribunale che aveva escluso la responsabilità della Società A., ha dichiarato che nella specie non trovava applicazione la responsabilità speciale di cui all'art. 2051 cod. civ., ma quella della violazione del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cod. civ., giacché il proprietario di una strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità. La situazione del pericolo occulto è stata individuata dalla Corte di merito nel fatto che lo spazio tra le due carreggiate si presentava come spazio senza soluzione di continuità, tale da ingenerare il ragionevole convincimento della fruibilità dello spazio stesso. Il dislivello, inoltre, non era oggettivamente visibile, specie in ore notturne e l'esistenza di due guardavia affiancati non induceva a ritenere preclusa l'agibilità dello stesso spazio interno. Questa situazione di pericolo ben poteva essere segnalata in maniera più efficace, onde l'omissione relativa integrava l'elemento soggettivo dell'illecito.

5.2. Con il terzo motivo la Società A. denuncia violazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. La ricorrente si riferisce alla qualificazione della responsabilità, fatta derivare dalla norma generale di cui all'art. 2043 citato e non dalla qualità di proprietaria della strada. Negata la configurazione della responsabilità per cose in custodia, la Società sostiene che la sentenza impugnata, avendo riconosciuto che il manufatto stradale costituiva di per sé insidia per l'utente, non ha verificato l'esistenza degli elementi della responsabilità costituiti dal dolo o dalla colpa.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, le A. G. addebitano alla sentenza impugnata di non avere rilevato in concreto il difetto dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo della responsabilità, costruendo una insistente situazione di insidia: la mancanza dell'elemento soggettivo è individuata nel fatto che l'opera autostradale non era difforme da quanto previsto dalla legge; l'addebitata violazione dei principi di comune prudenza era frutto di una valutazione post eventum; l'insidia era esclusa dalla presenza di guardavia e di segnali sulla carreggiata.

I motivi non sono fondati.

5.3. L'art. 2043 cod. civ. indica nel dolo o nella colpa i criteri di imputazione della responsabilità.

La colpa, che interessa in questa sede, quando non deriva da inosservanza di norme giuridiche, è quella altrimenti detta colpa generica o colpa negligenza, la quale, nella responsabilità civile, non è strumento di applicazione di sanzioni, ma di riparazione, di danni che sono verificabili dalla comparazione dei comportamenti richiesti e di quelli tenuti, una volta che essi si sono verificati.

Con riferimento ai danni subiti dall'utente di strade pubbliche, questa Corte ha già dichiarato che il criterio di imputazione di questa forma di responsabilità sta nell'art. 2043 cod. civ., il quale impone, nel rispetto della norma primaria del *neminem laedere*, di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo: Cass. 21 dicembre 2001, n. 16179.

5.4. Ciò premesso, la critica, mossa alla decisione impugnata, di avere ritenuto la colpa per il solo modo di essere della strada, travisa la sentenza impugnata.

La Corte di appello, infatti, non ha individuato gli estremi della colpa nel fattore indicato dalla ricorrente, ma nella condotta negligente del concessionario, che, consapevole della particolare realizzazione di due carreggiate poste a notevole dislivello, non ha predisposto, strumenti che evitassero il salto dall'una all'altra carreggiata, mettendo in opera adeguati strumenti di separazione.

Nel giudizio della Corte di appello, non sindacabile in questa sede, infatti, il dislivello si presentava non prevedibile per l'utente della strada ed oggettivamente non visibile. Ciò è cosa diversa dal dire che il giudizio di imputazione si sia formato sul modo di essere della strada.

L'esistenza dell'insidia, nel significato di fattore integrante la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. (Cass. 5 luglio 2001, n. 9092), quindi, è stata correttamente ricostruita.

6. Il terzo motivo del ricorso incidentale delle A. G. contiene censura di violazione dell'art. 67 del codice della strada.

Indipendentemente dai possibili profili di novità della censura, l'infondatezza di questa deriva dalla considerazione che il divieto di circolazione di pedoni sulle autostrade, invocato dalle A. G., non è richiamato correttamente nella fattispecie.

In questa vi è stato un uso della strada da parte del P. non come pedone, ma come circolazione a piedi della carreggiata da parte di un automobilista costretto a scendere dall'auto sulla quale si trovava per limitare i danni derivanti da un sinistro stradale. Ciò, come è stato correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, costituisce un fenomeno tutt'altro che remoto ed imprevedibile, indipendentemente dalla sua effettiva frequenza.

7. Il quarto motivo. del ricorso incidentale delle A. G. contiene censura di violazione dell'art. 1227 cod. civ.

7.1. Le A. G. sostengono che, con il salto del guardavia, il P. aveva posto in essere una condotta imprudente, capace di escludere la configurabilità dell'insidia.

Il motivo pone il problema dell'ammissibilità del concorso di norme tra l'art. 1127, primo comma, e l'art. 2043 cod. civ. e degli effetti di questo concorso.

7.2. Pur nel silenzio della legislazione precedente, giurisprudenza e dottrina, sia nell'ipotesi di inadempimento che di illecito, erano pervenute alla soluzione dell'ammissibilità del concorso tra le due norme, risolvendolo in maniera diversa: affermando la responsabilità per intero del debitore, essendo irrilevante la colpa concorrente del creditore; dichiarando che il sacrificio doveva ricadere interamente sulla vittima; stabilendo che il concorso comportava la riduzione proporzionale della responsabilità del debitore o del danneggiante.

L'art. 1227 del codice civile vigente, applicabile anche alla responsabilità aquiliana in base al richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ., ora distingue due ipotesi: la prima, che interessa in questo giudizio, riguarda la fase produttiva dell'evento dannoso e disciplina il caso in cui la condotta negligente del creditore o del danneggiato sia tale da avere cagionato, in parte, il danno stesso (primo comma della norma).

In questo modo la configurabilità del concorso di norme è risolto positivamente, come questa Corte ha già ritenuto, sia pure indirettamente: sent. 3 dicembre 2002. n. 17152.

Non è questa la sede per prendere posizione sul problema della natura giuridica del principio riguardante la fase produttiva dell'evento: se esso agisce su quello dell'autoresponsabilità o della causalità. Sta di fatto, che il codice vigente ha operato una scelta diversa da quella prospettata sotto il codice civile del 1865 da parte di quella dottrina e di quella giurisprudenza, che aveva sostenuto che l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva venir meno la responsabilità, del danneggiante, fatta eccezione del caso in cui sussistesse il dolo di costui.

Inquadrata la norma nel significato vigente, la fattispecie alla quale essa si applica non si configura come figura di illecito diversa da quella indicata dall'art. 2043 cod. civ., ma come regola di individuazione dell'efficienza del fatto colposo del lesso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento dovuto e non sulla esistenza della causalità giuridica e, quindi, sulla configurabilità dell'insidia, come ora pretendono Le A. G..

7.3. Dalla precisazione si ricava il seguente principio: la concorrenza, nella produzione del danno, del comportamento dell'utente stradale è ben ipotizzabile, ma essa si riflette solo sul piano dell'entità del risarcimento, poiché il sistema normativo non consente di stabilire, in astratto, una interruzione del nesso causale per il solo fatto che l'utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare. L'esclusione del rapporto di causalità, infatti, deve essere valutata in concreto dal giudice del merito, che è il solo che può affermarla o negarla (Cass. n. 17152/2002, citata).

La valutazione già compiuta sul punto, sia pure implicitamente ed in senso negativo, dalla sentenza impugnata, è stata nel senso dell'esclusione del concorso di colpa del P., come motivatamente è stato fatto in sede di determinazione del danno.

Il giudizio non può essere rinnovato in questa sede ed il motivo non può essere accolto.

8. Il sesto motivo del ricorso incidentale è rivolto dalle A. G. contro la Società A. per contestare l'efficacia della copertura assicurativa.

8.1. La Corte di appello ha dichiarato che in base al contratto di assicurazioni la spa G. doveva tenere indenne l'assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi, anche in conseguenza di un proprio fatto colposo: la circostanza è pacifica tra le parti. Da questa premessa in fatto la Corte di merito ha ritenuto che garanzia assicurativa non operava solo per i fatti meramente accidentali, ma anche quelli colposamente causati.

La ricorrente incidentale, denunciando violazione degli artt. 1367, 1372 e 1882 cod. civ. e difetto di motivazione, si sofferma lungamente sul concetto di fatto accidentale per escludere la ricorrenza di questo nella fattispecie.

Il motivo non è fondato.

8.2. Per dimostrare l'infondatezza del motivo non occorre dilungarsi sulla mancanza di accidentalità nel fatto occorso al P., che non è stato dichiarato tale dalla Corte di appello, ma basta considerare che l'evento di danno è stato attribuito alla società A. a titolo di negligenza e, quindi, di colpa, la quale è espressamente richiamata nella clausola del contratto di assicurazione.

9. Con l'unico motivo del ricorso incidentale S. P. si duole del fatto che nella sentenza impugnata è omesso l'esame della richiesta di conseguire anche il danno da ritardato pagamento del risarcimento chiesto in conseguenza del sinistro. Egli si riferisce al lucro cessante, inteso come danno da ritardata percezione della somma e come voce del danno patrimoniale (così nel controricorso).

La censura in parte è infondata, in altra parte è inammissibile.

9.1. I danni riconosciuti al P. sono stati liquidati con il criterio dell'attualità, trattandosi di debiti cosiddetti di valore.

Alla liquidazione della somma capitale, infatti, è sempre stata aggiunta la cosiddetta rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla frazione di capitale rivalutata.

Ciò vale a dire che al P. è stato riconosciuto anche il danno da ritardato pagamento. Pertanto, la doglianza sul primo punto è infondata.

9.2. Se il lucro cessante è l'incremento patrimoniale netto che il creditore o il danneggiato avrebbe conseguito dalla prestazione inadempita o dalla realizzazione dell'illecito, la pretesa relativa doveva essere specificamente allegata in base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il P., invece, si è limitato ad enunciare che questa voce di danno era stata indicata sin dall'atto introduttivo senza altra specificazione.

Se ne ricava l'inammissibilità della censura sotto questo secondo profilo.

10. I ricorsi riuniti, in definitiva, sono rigettati.

Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite, ricorrendo giustificati motivi.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.